

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 12 MARZO 2014  
**97ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PALMA**  
*indi del Vice Presidente*  
**CASSON**

*Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1070) BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati**  
**(315) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati**  
**(374) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati**  
**- e petizione n. 53 ad essi attinente**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il **PRESIDENTE** invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio orientamento sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1070, adottato come testo base, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 5 marzo.

Il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.100, 1.2, 1.101, 1.104, 1.3, 1.4, 1.106, 1.5, 1.107, 1.6, 1.108, 1.7 e 1.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.102 e sull'emendamento 1.103; con riguardo all'emendamento 1.105 esprime parere favorevole alla condizione che il senatore Lumia provveda a riformularne il testo. Propone, al riguardo, di espungere il riferimento alle motivazioni manifestamente contraddittorie e di rafforzare la formula che fonda la responsabilità civile per mancanza di motivazione, nel caso in cui il magistrato si discosti dall'orientamento giurisprudenziale delle sezioni unite della Corte di cassazione.

Presenta quindi la proposta emendativa 1.300, in base alla quale al comma 2, capoverso 2-*bis*, il secondo periodo viene soppresso.

Il vice ministro COSTA esprime parere conforme a quello del relatore salvo che sull'emendamento 1.103 sul quale il parere del Governo è contrario; sull'emendamento 1.300 del relatore, il parere è favorevole.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) ritira gli emendamenti 1.104, 1.3, 1.4, 1.5, 1.107, 1.6, 1.108, 1.7 e 1.8 e accoglie l'invito del relatore a riformulare l'emendamento 1.105 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con riferimento all'emendamento 1.105 (testo 2) il presidente **PALMA** (*FI-PdL XVII*), evidenzia come sia decisivo disciplinare anche gli oneri motivazionali necessari a discostarsi dagli orientamenti giurisprudenziali delle singole sezioni della Suprema Corte di Cassazione, il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) ritiene che si possa far ricorso alla giurisprudenza del Consiglio superiore

della magistratura in materia disciplinare per enucleare i criteri che legittimano il discostamento dalle decisioni e dagli argomenti della Corte di Cassazione, senza incorrere nelle conseguenze di responsabilità civile; infine, il senatore **CASSON** (PD) ritiene che la formulazione di una tale disposizione sia particolarmente ardua e rischi di determinare incertezze applicative e dubbi interpretativi che sarebbe bene evitare.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente **PALMA** dichiara improponibili gli emendamenti aggiuntivi 2.0.3, 2.0.4 per estraneità all'oggetto del disegno di legge.

Il relatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, a eccezione dell'emendamento 2.106 sul quale il parere è favorevole, e degli emendamenti 2.107 e 2.111, sui quali si rimette alla Commissione.

Il vice ministro **COSTA** esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione dell'emendamento 4.1 sul quale si rimette alla Commissione.

Il vice ministro **COSTA** esprime parere conforme a quello del relatore; sull'emendamento 4.1, invece, esprime parere favorevole.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, il relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione della proposta 5.0.100, sulla quale il parere è favorevole.

Il vice ministro **COSTA** esprime orientamento conforme ai pareri espressi dal relatore con la sola eccezione dell'emendamento 5.0.100, rispetto al quale auspica che esso sia posto in votazione per parti separate. In tal caso, esprime parere contrario sulla sostituzione dello Stato con il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio dell'azione di rivalsa; esprime invece avviso favorevole sull'esplicito riferimento all'obbligo di esercitare l'azione di regresso.

Il presidente **PALMA** dichiara improponibile l'emendamento 6.0.2, estraneo all'oggetto dei disegni di legge in esame.

Sugli emendamenti 6.1, 6.100 e 6.101 il relatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e il vice ministro **COSTA** esprimono parere contrario.

Sull'emendamento 6.0.1 il relatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) invita i proponenti a riformulare la proposta correggendo l'errato riferimento al comma 2, previsto nella prima parte della proposta emendativa. Con questa modifica, esprime parere favorevole.

Il vice ministro **COSTA** chiede a sua volta ai proponenti di modificare il testo dell'emendamento, sopprimendo la seconda parte, relativa ai soggetti estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Qualora la proposta emendativa fosse così modificata, si rimetterebbe alla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1070

Art. 1

**1.105 (testo 2)**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, senza motivarne specificamente le ragioni, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni.».*

**1.300**

BUEMI

*Al comma 2, capoverso "2-bis" sopprimere il secondo periodo.*